



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle imprese

Prot. n. 79682 del 28/03/2012

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
LORO SEDI

LETTERA CIRCOLARE

e, per conoscenza

ALL'UNIONCAMERE

Via p.e.c.

OGGETTO: Comunicazioni e proposte commerciali inviate da società alle imprese - Problematiche.

Recentemente è stata rivolta un'interrogazione a questa Amministrazione per conoscere quali iniziative siano state intraprese o si intenda intraprendere per contrastare il fenomeno delle iniziative editoriali/pubblicitarie portate a conoscenza delle imprese con modalità tali da potere essere confuse con comunicazioni provenienti dalle camere di commercio.

L'interrogante (On. Contento) segnala, a titolo di esempio, il caso del "Registro italiano in internet - per le imprese" gestito dalla DAD Deutscher Addressdienst GmbH, avente sede in Amburgo, già più volte sanzionata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che diffonde capillarmente alle imprese "richieste di verifica dei propri dati", cui è collegata, in modo ambiguo, la possibilità di stipulare un contratto di pubblicità tramite internet (mediante inserimento nel predetto "Registro") per la propria impresa, la cui sottoscrizione comporta il pagamento della somma di euro 1.140,00 all'anno per tre anni.

Come già detto, l'Autorità garante della concorrenza e del Mercato ha già provveduto a sanzionare in più occasioni, per pubblicità ingannevole, la citata società e le seguenti altre, ugualmente stabilite all'estero:

- CD Publisher Construct Data Verlag GmbH;



- Nova Channel AG;
- European City Guide S.L.;
- Eu Business Services Limited.

L'Autorità ha evidenziato, inoltre, che i destinatari delle richieste di pagamento provenienti da dette Società possono presentare formale querela alle Autorità giudiziarie competenti e che la comunicazione ingannevole può rappresentare motivo di invalidità del contratto.

A seguito dell'emanazione dei decreti legislativi 145/2007 e 146/2007 sono stati, inoltre, aumentati i poteri dell'Autorità in merito a casi quali quelli evidenziati e incrementati gli importi delle sanzioni irrogabili (che arrivano fino ad un ammontare di 500.000 € per violazione, cui vanno aggiunti gli eventuali aumenti in caso di recidiva e in caso di inottemperanza, fino ad arrivare alla sospensione dell'attività dell'impresa condannata).

Si è dell'avviso, nel contempo, che risulti particolarmente importante aumentare la consapevolezza delle imprese in merito a tali fenomeni.

È stato segnalato all'On. le interrogante che già da molti anni i siti web di codeste Camere contengono avvisi in merito alle truffe perpetrate mediante invio di falsi bollettini per l'esazione del diritto annuale, ovvero con telefonate che annunciano falsi rimborsi relativi al diritto annuale versato.

Si ritiene, tuttavia, che tale servizio possa essere ulteriormente migliorato, nell'ottica di aumentare la "cultura" delle imprese in merito ai comportamenti ingannevoli, o comunque tali da potere ingenerare confusione con iniziative di natura pubblica.

Particolarmente utile appare, in tale ottica, il tipo di servizio fornito dalla Camera di commercio di Bolzano: l'apposita sezione del suo sito (titolata "Attività commerciali ingannevoli", URL http://www.hk-cciaa.bz.it/IT/REGOLAZIONEMERCATO/Pubblicita_ingannevole/pubblicita_ingannevole.html) fornisce, infatti, ampia documentazione in merito alle principali iniziative di "mailing" che, ad avviso della stessa Camera, presentano possibili profili di confusione rispetto alle comunicazioni provenienti dalla Camera di commercio medesima o da altri enti pubblici.

Tale iniziativa appare particolarmente coerente con la *mission* di codeste Camere e va indicata senz'altro come una *best practice* cui si invita codeste Camere ad uniformarsi.



Questa Amministrazione provvederà ad inserire un *link* nel proprio sito web alle migliori sezioni dei siti camerali dedicate alla problematica della pubblicità ingannevole, in modo da rendere le indicazioni ivi contenute facilmente raggiungibili anche ai soggetti diversi dalle imprese.

Dette sezioni “implementate” dovranno, opportunamente, essere completate con l’indicazione che i soggetti colpiti dai comportamenti segnalati (invio di comunicazioni ingannevoli) possono inviare le proprie circostanziate segnalazioni all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini della pronuncia di ingannevolezza della comunicazione sotto il profilo degli interessi collettivi, ai sensi del d.lgs. 145/2007. E che, sulla base di tale pronuncia gli interessati potranno poi agire a titolo individuale ai fini della invalidazione del relativo contratto e del risarcimento dei danni subiti individualmente.

Segnalando, infine, che i medesimi soggetti possono adire altresì il giudice ordinario ai sensi delle norme del codice civile che vietano gli atti di concorrenza sleale in base al disposto degli articoli 2598, 2599 e 2600 del codice civile; restando in ogni caso salvo l’esercizio dell’azione per gli eventuali profili penali.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
F.to Vecchio